



avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 167/2025 depositata il 23/06/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. L'Avvocato [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] veniva tratta a giudizio disciplinare per aver utilizzato, nel reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. proposto nell'interesse della sua assistita, sig.ra [REDACTED] [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] ([REDACTED] Spa), avente ad oggetto l'ordinanza di rigetto della sospensione di procedura di espropriazione immobiliare, nonché nel relativo verbale di udienza, espressioni offensive e denigratorie nei confronti dei magistrati interessati alla complessiva vicenda giudiziaria, mettendo in dubbio la loro imparzialità e competenza, con espressioni fini a se stesse e prive di rilevanza e utilità per l'esercizio delle ragioni difensive, con violazione degli artt. 52 e 53, comma 1, nonché degli artt. 20 e 21 del codice deontologico forense (CDF).

2. In particolare, come risulta dal capo d'incolpazione, nell'atto di reclamo erano inserite le seguenti espressioni: *"L'Ordinanza del 10.7.2018 (comunicata il 12 luglio successivo) qui gravata da reclamo è lacunosa errata folle, contraria ai cardini dell'ordinamento giuridico, spudoratamente di parte, contraria ai principi del diritto sostanziale processuale e presenta profili di contraddittorietà e perplessità"; "...così agendo il GE [REDACTED] ha pronunciato in spregio dei cardini dell'ordinamento ed ha consentito ad un soggetto privo del diritto di agire in executivis di aggravare la condizione degli esecutati (e basti pensare anche solo alle generose liquidazioni che lo stesso dott.*



██████ ha voluto emettere anche in favore di █████ Spa..."; "...ogni istanza avanzata dagli esecutati è stata rigettata anche con accanimento e non per assenza di giuste e legittime ragioni..."; "...e così di atto in atto non si fa altro che ad assistere ad accanimenti ed esagerazioni che diventano sempre più intollerabili, trasformando le esecuzioni immobiliari in depredazioni che spogliano la gente senza ritegno e decenza. E quante sono le opposizioni, altrettante le decisioni di inammissibilità e/o improcedibilità o gli illogici rigetti...".

Parimenti, nel verbale di udienza innanzi al giudice del reclamo l'Avvocato █████ aveva ribadito "...parte reclamante suo malgrado è costretta a nutrire il dubbio che in capo al GE dell'ordinanza reclamata dott. █████ non vi sia stata imparzialità o solo considerare che l'opposizione è stata dallo stesso sollecitata per poi essere miseramente rigettata".

3. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di Lecce Brindisi e Taranto, in esito al procedimento, con decisione del 12 dicembre 2023, ritenuta inammissibile la prova testimoniale richiesta dall'incolpata in quanto inconferente e ininfluyente rispetto ai fatti contestati e, comunque, attesa la mancata citazione dei testimoni, irrogava la sanzione aggravata di mesi quattro di sospensione posto che i fatti erano incontestati e non vi erano "dubbi sulla volontà ferma, certa e consapevole della condotta e sulla responsabilità dell'incolpata".

4. La decisione era riformata dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) limitatamente al trattamento sanzionatorio, con applicazione della meno grave sanzione della censura.

Il CNF, in particolare, riteneva il provvedimento adeguatamente motivato e correttamente disattesa l'istanza di prova testimoniale in quanto non pertinente e rilevante rispetto ai fatti contestati e, dunque, superflua ai fini del giudizio, rientrando nel potere



discrezionale del CDD valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sì da escluderne l'ammissione ove si fosse già pervenuti all'accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze già acquisite.

Nel merito, confermava l'affermazione di responsabilità disciplinare per la condotta contestata posto che l'esercizio del diritto-dovere di critica verso i provvedimenti giudiziari non può mai travalicare i limiti – nella vicenda invece obbiettivamente superati – del rispetto della funzione giudicante con riferimento sia alla persona del giudicante, sia al suo operato, sia alla funzione esercitata.

Sottolineava, inoltre, che le espressioni offensive e sconvenienti, ai fini della responsabilità disciplinare, rilevano di per sé a prescindere dal contesto in cui esse erano state usate e dal compimento di asseriti comportamenti scorretti da parte del magistrato contro il quale erano state rivolte.

5. Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione, con un motivo, l'Avvocato [REDACTED] Il Consiglio dell'Ordine è rimasto intimato.

6. In prossimità della camera di consiglio, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

7. La Corte si è riservata il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 380-*bis*.1 cpv. c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'unico motivo di ricorso denuncia "violazione dell'art. 606 lett. b), lett. d) e lett. e) in relazione agli artt. 468 co. 2 e 495 co. 2 c.p.p." per violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva e mancanza della motivazione.



1.1. Rileva, in primo luogo, che il CDD, nonostante il deposito della lista testimoniale ex art. 468, comma 1, c.p.p., non aveva ammesso le prove richieste ritenendole inconferenti e ininfluenti e, comunque, per la mancata citazione dei testimoni, così affermando la decadenza dalla mancata citazione dei testi per la prima udienza ancor prima che fossero stati ammessi dal collegio, in violazione dell'art. 468, comma 2, c.p.p.

Lamenta, pertanto, che la mancata considerazione dei testi non è discesa dalla loro superfluità ma da una errata decisione di decadenza derivante dal non averli citati per la prima udienza; ove fossero stati auditi sarebbe emerso che il giudice dell'esecuzione nel corso dell'udienza aveva "adottato una condotta" non commendevole.

2. Il motivo, e dunque il ricorso, è inammissibile per plurime ragioni.

3. La doglianza, in primo luogo, è stata articolata con deduzione dei motivi secondo quanto previsto dal codice di procedura penale, ancorché al giudizio disciplinare e, quindi, al ricorso per cassazione innanzi "alle Sezioni Unite" "per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge" (art. 36, comma 5, l. n. 247/2012) si applichi il codice di procedura civile (art. 37 l. n. 247/2012).

Secondo la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite *"Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, dal codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale."* (v. Sez. U, n. 24896



del 06/11/2020; Sez. U, n. 412 del 14/01/2020; Sez. U, n. 20773 del 07/10/2010).

La proposizione del ricorso per cassazione, pertanto, con riguardo ai vizi suscettibili di denuncia va ancorata all'art. 360 cod. proc. civ. e non all'art. 606 cod. proc. pen., sicché, anche a voler mutuare i vizi lamentati in quelli corrispondenti per il rito civile, resta sicuramente estranea la deduzione del vizio di cui all'art. 606, lett. b) ("inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale"), nonché del vizio di cui all'art. 606, lett. d) ("mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2"), nonché i riferimenti agli artt. 468 e 495 c.p.p.

4. In secondo luogo, la censura è inammissibile perché non coglie la *ratio* della sentenza impugnata: invero, contrariamente a quanto dedotto dall'odierna ricorrente, il CNF ha disatteso il ricorso avverso la decisione del CDD in ordine alle richieste prove testimoniali non per l'asserita decadenza della prova per mancata citazione dei testi per la prima udienza, ma per l'irrilevanza delle prove testimoniali.

Infatti, il CNF, dopo aver rimarcato il potere-dovere dell'organo disciplinare di valutare le prove e di motivare in base al principio del libero convincimento (*"il giudice non ha l'obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo"*), ha specificamente sottolineato che *"Il Giudice della*



deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l'omessa audizione dei testi indicati dall'incolpato, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze superflue ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all'accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze già acquisite", così riferendosi, in termini inequivoci, alla assoluta carenza di rilevanza delle prove testimoniali dedotte, senza neppure accennare ad una asserita decadenza.

E, del resto, tale riferimento risulta proprio della sola decisione del CDD - anch'essa, peraltro, con indicazione solamente *ad abundantiam* - sicché, per tale aspetto, il ricorso rivela una ulteriore ragione di inammissibilità posto che attinge, e in termini espliciti, la decisione del CDD e non quella del CNF.

5. La doglianza è altresì inammissibile per carenza di specificità: dalla lettura del ricorso, non emergono, se non in termini del tutto generici, i fatti su cui avrebbero dovuto essere auditi i testimoni.

Nel ricorso, infatti, si sostiene solo che i testi *"avrebbero certamente offerto elementi atti a delineare il quadro in cui i fatti si sono prodotti"* *"in dettaglio sarebbe emerso che il giudice dell'esecuzione civile, nel corso dell'udienza, aveva adottato una condotta (poi rivelatasi manchevole nei confronti della professionista e non corrispondente al vero) con cui aveva creato nei clienti di lei, nello stesso tempo, aspettativa legittima di buon esito dell'opposizione ma anche grande disapprovazione nei confronti della patrocinante"*.

Orbene, occorre considerare, quanto al procedimento disciplinare, che l'art. 37, comma 1, l. n. 247/2012 richiama gli artt. da 59 a 65 del r.d. n. 37 del 1934 e, per il resto, rinvia, ove necessario, alle



norme e ai principi del codice di procedura civile, sicché, in tema di prova testimoniale, va esclusa la perdurante applicabilità dell'art. 49 r.d. n. 37 del 1934 (non richiamato) mentre deve applicarsi l'art. 244 c.p.c., che impone che la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone e dei fatti oggetto di prova.

Ne consegue che, anche con riguardo al procedimento disciplinare, qualora, in sede di legittimità, sia denunciata la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito, la parte ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse (v., con riguardo alla disciplina anteriore, Sez. n. 28336 del 22/12/2011, e, dunque, a maggior ragione, nell'ambito della disciplina di cui alla l. n. 247/2012).

5.1. Va evidenziato, in ogni caso, che le indicazioni su riportate - anche a non voler considerare il rigore derivante dall'applicazione dell'art. 244 c.p.c. - non permettono di individuare gli specifici fatti su cui i testi avrebbero dovuto riferire, neppure desumibili da altri atti, non richiamati in ricorso né presenti nel giudizio di merito in coerenza con il principio di cui Sez. U, n. 8950 del 18/03/2022.

6. Infine, la doglianza è inammissibile per carenza di decisività per l'irrilevanza degli eventuali fatti.

Secondo la costante e condivisa giurisprudenza di queste Sezioni Unite, *"ai fini della responsabilità disciplinare dell'avvocato, le espressioni sconvenienti od offensive vietate dal codice deontologico forense, vigente "ratione temporis", rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto, senza che tale divieto, previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, si ponga in contrasto con il diritto,*



tutelato dall'art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell'esigenza di tutelare interessi diversi, anch'essi costituzionalmente garantiti.” (Sez. U, n. 13168 del 17/05/2021; Sez. U, n. 11370 del 31/05/2016)

Lo stesso art. 52, comma 2, del CDF, d'altra parte, è esplicito nel prevedere che *“La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta”*.

7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte riportati nell'ordinanza.

Così deciso in Roma, il 16/12/2025.

Il Presidente
Antonio Manna

